Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 23 dicembre 2016**
**(OR. en)**

**15819/16**
**ADD 3**

**Fascicolo interistituzionale:**
**2016/0413 (COD)**

**UD 281**

**PROPOSTA**

| | |
|---|---|
| Origine: | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea |
| Data: | 22 dicembre 2016 |
| Destinatario: | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | SWD(2016) 471 final |
| Oggetto: | DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento SWD(2016) 471 final.

---

All.: SWD(2016) 471 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.12.2016
SWD(2016) 471 final

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

***che accompagna il documento***

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio**

**relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005**

{COM(2016) 825 final}
{SWD(2016) 470 final}

## Scheda di sintesi

Proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa

## A. Necessità di intervento

**Per quale motivo? Qual è il problema affrontato?**

Una valutazione dell'attuale regolamento ha dimostrato la necessità di rivedere questo strumento per tener conto dell'evoluzione delle norme internazionali, del quadro normativo dell'UE riguardante la lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo e delle priorità della Commissione elencate nel piano d'azione 2016 contro il finanziamento del terrorismo.

Ogni anno vengono presentate 100 000 dichiarazioni, effettuate nel quadro dei controlli sul denaro contante da persone che trasportano, da e verso l'UE, somme pari o superiori ai 10 000 EUR, per un importo totale dichiarato di 60-70 miliardi di EUR.

Sono stati identificati quattro grandi problemi:

1. il traffico di denaro contante trasportato tramite servizi postali e come merce;
2. inefficienze nello scambio di informazioni tra autorità;
3. l'uso di altre riserve di valore altamente liquide, quali l'oro, allo scopo di eludere l'obbligo di dichiarazione;
4. l'impossibilità per le autorità competenti di agire in casi in cui, per importi inferiori ai 10 000 EUR, vi siano indizi che denotano la correlazione con attività criminose.

La relazione sulla valutazione d'impatto discute e analizza anche altri tre problemi, di minor importanza.

L'assenza di azione da parte dell'Unione porterà al mancato adempimento degli obblighi internazionali. I portatori di interessi che ne risentiranno maggiormente saranno i cittadini, le amministrazioni e le imprese, che subiranno le conseguenze di una maggior diffusione dell'uso improprio del denaro contante a fini di riciclaggio di proventi illeciti e di finanziamento del terrorismo.

**Qual è l'obiettivo di questa iniziativa?**

L'obiettivo generale della proposta consiste nel promuovere e mantenere uno sviluppo sicuro, equilibrato e sostenibile delle attività economiche in tutto il mercato interno e sarà conseguito mediante:

1. l'ampliamento della copertura normativa a tutte le possibili modalità di trasporto del denaro contante, consentendo così un monitoraggio efficace del denaro inviato per posta e come merce;
2. il miglioramento del quadro normativo riguardante lo scambio di informazioni e di dati relativi ai controlli sul denaro contante tra le autorità competenti all'interno dell'UE;
3. l'elaborazione di una strategia proporzionata per contrastare i comportamenti elusivi basati sull'uso dell'oro al posto del denaro contante;
4. la facoltà conferita alle autorità competenti di agire per importi inferiori alla soglia nel caso in cui vi siano indizi di correlazione con attività criminose.

**Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello dell'Unione?**

Il problema del riciclaggio dei proventi di attività illecite e del finanziamento del terrorismo mediante il traffico di denaro contante è transnazionale. Tenuto conto dei principi del mercato interno e delle libertà di circolazione che ne conseguono, la risposta a queste sfide richiede un livello di armonizzazione non raggiungibile tramite misure nazionali.

## B. Soluzioni

**Quali opzioni strategiche, di carattere legislativo e di altro tipo, sono state prese in considerazione? È stata preferita un'opzione? Per quale motivo?**

Il mantenimento dello status quo è stato preso in considerazione in tutte le opzioni, ma è stato scelto soltanto in un numero limitato di casi. Le criticità rilevate sono state affrontate mediante una combinazione di opzioni legislative e non legislative (a livello dell'UE). Per i quattro problemi principali si è ipotizzato un approccio legislativo a livello dell'UE, mentre per gli altri tre l'intervento è consistito in una combinazione di misure non vincolanti e di norme a livello dell'UE.

**Chi sono i sostenitori delle varie opzioni?**

È stata effettuata una consultazione pubblica alla quale è stato chiesto di rispondere tramite vari questionari rivolti alle autorità competenti e agli esperti nazionali del Gruppo di lavoro per i controlli sul denaro contante. Poiché i pareri sono stati diversi in funzione del quesito posto, non è possibile fornire una panoramica succinta ed esatta, ma tutti sono stati comunque presi in considerazione all'atto della scelta dell'opzione.

## C. Impatto dell'opzione prescelta

**Quali sono i vantaggi dell'opzione prescelta (se ve ne è una sola, altrimenti delle opzioni principali)?**

L'ampliamento dell'ambito di applicazione dei controlli in modo da includervi anche il denaro contante inviato per posta e come merce e la possibilità di trattenere gli importi inferiori alla soglia in presenza di indizi di correlazione con attività criminose garantiranno la conformità piena ed esplicita alle norme internazionali e alle migliori prassi. A ciò si aggiungano le maggiori possibilità di controllo conferite alle autorità competenti, mentre l'onere amministrativo supplementare per i cittadini, le imprese e le stesse autorità rimarrà modesto.
L'ampliamento della definizione di "denaro contante" all'oro e a taluni strumenti di pagamento prepagati e il meccanismo prescelto in tal senso, che prevede la possibilità di modificare gli elementi che rientrano in tale definizione in maniera flessibile, in funzione delle tendenze e dell'evoluzione tecnologica, tengono conto degli ultimi sviluppi segnalati dalle autorità competenti e dimostrano l'impegno dell'UE nel contrastare il ricorso a sistemi elusivi alternativi per trasferire valore. Le misure di cui sopra, inoltre, traducono in interventi concreti i punti che il piano d'azione della Commissione contro il finanziamento del terrorismo ha suggerito di esaminare e rafforzano il quadro normativo dell'UE in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Contribuiscono tra l'altro allo sviluppo armonioso del mercato interno e alla tutela dei cittadini e delle imprese. Le opzioni proposte relativamente alle sanzioni per omessa dichiarazione, ai livelli di attuazione tra gli Stati membri e alla trasmissione di informazioni alle parti interessate cercano di inserirsi in un'ottica comune, tenendo pur sempre presente il principio della sussidiarietà.

**Quali sono i costi dell'opzione prescelta (se ve ne è una sola, altrimenti delle opzioni principali)?**

Non si prevede alcun impatto negativo di rilievo in termini di costi di conformità (economica, sociale, ambientale) per le parti interessate (cfr. punto seguente riguardante le imprese).

**Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese?**

Le misure previste riguardano somme di denaro contante pari o superiori ai 10 000 EUR inviate attraverso le frontiere esterne dell'UE come merce o tramite servizi postali, o trasferite da persone. Le imprese utilizzano molto raramente queste modalità di trasporto. Attualmente, una persona fisica che accompagna una spedizione di denaro contante è tenuta a presentare una dichiarazione obbligatoria relativa a tale denaro. L'esperienza dimostra che i corrieri professionisti che accompagnano le spedizioni di denaro contante sono pienamente coscienti dei loro obblighi e, in gran parte, li rispettano. Il nuovo obbligo di informativa per il trasferimento di denaro contante come merce o tramite servizi postali è concepito in modo da permettere alle autorità di effettuare controlli e, se lo ritengono necessario, chiedere documentazione. Non vi è alcun obbligo di presentare sistematicamente una dichiarazione e le autorità possono agire in modo discrezionale (ad esempio, in caso di spedizioni tra banche). L'impatto sui corrieri professionisti sarà probabilmente minimo, sia per la relativa rarità di questa modalità di spedizione, sia per l'impostazione proposta. Non si prevede alcun impatto specifico sulle PMI o sulle microimprese.

**L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole?**

Non si prevede un impatto significativo né sui bilanci né sulle amministrazioni nazionali. Per alcuni controlli supplementari occorrerà mobilitare delle risorse umane, ma l'impatto generale rispetto allo scenario di riferimento non dovrebbe essere significativo. Il costo del sistema di scambio delle informazioni tra autorità dipenderà dall'opzione prescelta, ancora da definire, ma non dovrebbe essere rilevante.

**Sono previsti altri effetti significativi?**

Per quanto concerne i diritti fondamentali e i dati personali va osservato che, rispetto alla situazione attuale, aumenterà il numero di informazioni raccolte. I dati saranno scambiati con le Unità di informazione finanziaria, soggette a controlli rigorosi per quanto riguarda l'uso e la divulgazione, e tra le autorità competenti. Questo tipo di impatto è compensato dalla necessità di tutelare la società e dalla possibilità di mitigare le conseguenze di tale aumento tramite la tecnologia utilizzata per lo scambio di questo genere di dati tra autorità.

## D. Tappe successive

**Quando saranno riesaminate le misure proposte?**

Il primo riesame è previsto cinque anni dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento e, successivamente, ogni cinque anni. La valutazione assumerà la forma di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.